



ISTITUTO COMPRENSIVO “S.GIOVANNI BOSCO”



Via Trento 36 - 81050 PORTICO DI CASERTA (CE)
Distretto Scolastico 16 S. Maria C.V. - Ambito Territoriale CE10

Educazione di qualità equa ed inclusiva

Opuscolo informativo sul D.Lgs. n°81/08 (ex D.Lgs. n°626/94)

La sicurezza nei luoghi di lavoro





**Opuscolo informativo sul D.Lgs. n°81/08 (ex D.Lgs. n°626/94)
La sicurezza nei luoghi di lavoro**

**1) Il contenuto dei nuovi obblighi del datore di lavoro ai sensi del
D.Lgs. n°81/08.**

Gli *obblighi del datore di lavoro* previsti dal D.Lgs. n°81/08 e delle successive modifiche ed integrazioni, consistono nel:

- nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
 - nominare il medico competente.
 - informare i lavoratori sulla necessità di nominare un proprio rappresentante per la sicurezza e procedere alla valutazione dei rischi in azienda.
 - elaborare il piano di sicurezza e di emergenza.
 - informare i lavoratori dei rischi.
 - provvedere alla formazione dei lavoratori.
 - convocare una riunione periodica con i lavoratori.
 - gestione dell'emergenza e redazione del piano di prevenzione ed emergenza.
- Il decreto legislativo n°81/08, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:
- l'istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
 - l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la “valutazione dei rischi” che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;
 - un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;
 - la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell'affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.

2) Cause degli Infortuni

Gli infortuni sul lavoro sono la risultante di un complesso di circostanze non sempre facilmente identificabili, per cui i fattori causali a cui si fanno risalire sono, generalmente individuati in: umani, tecnici ed accidentali.

Tra i Fattori Umani si possono richiamare:

- a) *il fattore fisiologico* - che tiene conto delle condizioni fisiche di salute soggettive, l'uso di sostanze alcoliche, l'affaticamento dovuto allo stress da viaggio (pendolarismo) o dal carico di lavoro;
- b) *il fattore personale* - che considera l'imprudenza, l'eccesso di fiducia in se stesso, la familiarità, la confidenza, l'errata valutazione del pericolo, la distrazione, le dimenticanze, l'interpretazione errata degli ordini;
- c) *il fattore professionale* - che comprende la mancanza di esperienza e/o di pratica, l'insufficiente o inadeguata formazione professionale, la scarsa attitudine al lavoro affidato, l'utilizzazione impropria di utensili, macchine ed attrezzature, l'inosservanza delle norme, il mancato e/o non appropriato utilizzo dei mezzi personali di sicurezza e dei dispositivi di sicurezza, l'utilizzo di indumenti di lavoro inadatti;
- d) *il fattore organizzativo* - che riguarda le ipotesi di scarso coordinamento del lavoro, l'emanazione di disposizioni o direttive incomplete o poco chiare, scarsa intesa nell'esecuzione di un lavoro in comune;
- e) *il fattore sociale* - che comprende situazioni di scarsa armonia tra colleghi di lavoro, comportamenti irregolari o non opportuni, azioni pericolose compiute anche da persone estranee all'azienda.

Tra i Fattori Tecnici possono essere compresi:

- a) *il fattore macchina* - difetti o mancanza di dispositivi di sicurezza;
- b) *il fattore materiale* - che prevede l'irregolare e/o pericolosa sistemazione dei prodotti e materie prime;
- c) *il fattore ambiente* - che è relativo all'ambiente di lavoro nel suo complesso, posti di lavoro non adeguati, pavimentazioni sconnesse, mancanza di segnaletica, presenza di inquinanti, deficienza di illuminazione, areazione ecc.;
- d) *il fattore protezione* - che prevede l'ipotesi di mancanza dei dispositivi di sicurezza e non dotazione dei mezzi di protezione individuali.

Tra i Fattori Accidentali si possono individuare:

- a) *gli eventi naturali* - fulmini, frane, smottamenti, colpi di sole, neve, vento ecc.

3) Obiettivi di un piano di emergenza.

Il piano di emergenza costituisce l'insieme delle misure e dei provvedimenti programmati e verificati finalizzati, nell'eventualità si verificassero situazioni eccezionali dovute a cause esterne o interne, al raggiungimento dei seguenti obiettivi primari.

- provvedere all'evacuazione parziale o totale dell'edificio o, in alternativa in relazione alla tipologia di rischio, alla messa in sicurezza degli occupanti

- dell'edificio in locali sicuri al proprio interno.
- Portare a termine il salvataggio delle persone eventualmente infortunatesi a causa dell'incidente o durante le operazioni di esodo, o che comunque siano portatrici di handicap fisici permanenti o semplicemente temporanei.
- Prestare il primo soccorso alle persone che ne avessero eventualmente bisogno.
- Provvedere ad un rapido controllo dell'incidente, valutando la possibilità di un intervento degli operatori interni addetti alla sicurezza abilitati da appositi corsi di formazione antincendio o di primo soccorso.
- Differenziare opportunamente i livelli di allarme e i relativi comportamenti di sicurezza.
- Operare una efficace attività di comunicazione tra i presenti che abbia soprattutto il compito di rassicurare le persone coinvolte, mitigare le sensazioni di angoscia e di ansia ed evitare quindi l'insorgenza di stati di panico (individuale o collettivo).
- Predisporre un'adeguata assistenza psicologica nell'eventualità si dovesse prolungare la fase del "dopo emergenza".
- Predisporre un efficace servizio di informazione e diramazione di comunicati (adeguatamente compilati e vagliati) su quanto accaduto e sulla eventuale quantificazione delle persone infortunatesi o che risultano essere disperse e dei danni materiali subiti dalle strutture e dalle cose.
- Attivare per quanto possibile procedure di collaborazione con le squadre del soccorso intervenuti, incominciando dalla possibilità che questi ultimi possano acquisire rapidamente ed efficacemente informazioni utili sull'evento incidentale e sulla distribuzione planovolumetrica dei locali con relativa ubicazione dei luoghi a rischio specifico e dei presidi antincendio e di sicurezza, nonché precise indicazioni sull'accessibilità e sui percorsi esterni ed interni.

4) Contenuto dei piani di emergenza

- 1) azioni che si devono mettere in atto in caso di pericolo (incendio);
- 2) procedure per l'evacuazione del luogo che devono essere attuate dalle persone presenti;
- 3) disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- 4) specifiche misure per assistere le persone disabili;
- 5) identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste;
- 6) doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- 7) doveri del personale cui sono affidate particolare responsabilità in caso di incendio;
- 8) provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato

- sulle procedure da attuare;
 - 9) specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
 - 10) specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
 - 11) planimetria nelle quali siano riportati:
 - destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
 - tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
 - ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

5) Le procedure di emergenza

Decreto Legislativo n°81/08

Emergenza Medica

In caso di trauma, infortunio o malore di persone presenti nei locali, occorre procedere come segue per non peggiorare la situazione:

- chiamare immediatamente sul luogo dell'infortunio o del malore il Designato o il suo sostituto.
- astenersi da qualsiasi intervento (non spostare l'infortunato, non dargli nulla da bere, parlargli ma non sollecitare risposte per non accrescere il suo stato di stress) fino all'arrivo dell'incaricato.
- non cercare di rialzare l'infortunato specie se questi è caduto, cercare solo di fargli assumere una posizione più comoda senza costringerlo.
- evitare che intorno all'infortunato si accalchino altre persone.
- collaborare, se richiesto, con il Designato seguendo le sue istruzioni.
- chiamare telefonicamente il 118 oppure uno dei numeri riportati sul cartello "numeri telefonici di emergenza".
- attendere in strada l'arrivo dei soccorritori ed indirizzarli verso la persona infortunata.
- collaborare con i soccorritori esterni seguendo le loro istruzioni; aiutandoli se richiesto.
- se la persona infortunata dichiara di stare bene e chiede di allontanarsi dai locali, farle firmare una dichiarazione di scarico di responsabilità per la decisione presa.

Emergenza Incendio

(istruzioni riportate nel cartello "Norme di comportamento in caso di emergenza").

- Segnalare tempestivamente al personale incaricato della gestione dell'emergenza ogni sintomo (presenza di fumo, odore di bruciato, sentore di gas, ecc), che possa preludere al verificarsi di un principio d'incendio.
- Astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone.

- Astenersi dall'utilizzare attrezzature antincendio o primo soccorso senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

Al segnale di evacuazione:

- chiudere le finestre e le porte e raggiungere l'uscita seguendo i cartelli indicatori.
- allontanarsi prontamente dai locali senza creare panico, mantenendo la calma ed evitando di correre e di gridare.
- seguire, salvo diversa indicazione del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dall'apposita segnaletica o stabilito nel piano di evacuazione.
- se immersi nel fumo respirare cercando di coprire il naso con un fazzoletto (meglio bagnato) o altro; uscire strisciando lungo il pavimento, dove l'aria è meno calda e più respirabile.
- prima di superare una porta chiusa toccarla cautamente con le mani; se risultasse calda non aprirla.
- se prende fuoco il vestito di una persona cercare di avvolgerla con un altro indumento per evitare che le fiamme raggiungano la testa.
- non saltare dalle finestre.
- dare assistenza ad eventuali visitatori, ospiti e persone disabili.
- se si resta intrappolati dal fuoco, segnalare attraverso una finestra la propria presenza, avendo cura di chiudere le porte tutto intorno (una porta di legno, anche se di tipo normale, può resistere per un certo tempo all'azione del fuoco).
- asportare possibilmente i propri effetti personali (borse, abiti o altro).
- chiudere le porte dei mezzi forti prima di uscire.
- defluire prontamente dai locali evitando di ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori.
- non usare gli ascensori ma utilizzare solo le scale.
- scendere le scale ordinatamente evitando le risalite.
- non spingere eventuali persone che si muovono lentamente, ma aiutarle ad uscire.
- non allontanarsi, senza autorizzazione, dalle aree di raccolta (luogo sicuro).

Emergenza Incendio in locali adiacenti

L'incendio può svilupparsi in ambienti adiacenti e può rappresentare un pericolo per i fumi di combustione che si possono propagare ai nostri locali.

In questi casi tenere i seguenti comportamenti:

- informare il Designato o il Suo Sostituto.
- non avvisare direttamente i Vigili del fuoco (adempimento che compete alle predette figure).
- allontanare dalle pareti attigue materiali infiammabili (carta, mobilio, ecc.).
- staccare l'alimentazione elettrica del piano.

- aiutare i colleghi e le persone presenti a lasciare ordinatamente i locali.
- chiudere dietro di sé le finestre e le porte.
- non rallentare le operazioni di evacuazione cercando di portare via documenti o altro.
- portare con sé soltanto gli oggetti strettamente personali.
- chiudere le porte dei mezzi forti prima di uscire.
- non rientrare per nessun motivo nell'area evacuata.
- dirigersi insieme agli altri nel punto di raccolta (luogo sicuro).

Emergenza Segnalazione di Ordigno

Può accadere di ricevere una telefonata minatoria con viene segnalata la presenza di un ordigno esplosivo nei locali.

In questi casi, tenere i seguenti comportamenti:

- ascoltare con calma senza interrompere né irritare colui che chiama.
- cercare di trarre dalla telefonata il massimo di informazioni (eventuale accento, difetti di pronuncia, probabile età, uomo/donna, comportamento calmo/nervoso, rumori di fondo, ecc.).
- richiamare l'attenzione di un collega o di un superiore, mentre colui che chiama è ancora in linea.
- informare, evitando di diffondere il panico, il Designato o il Sostituto il quale provvederà a:
- allertare le forze dell'Ordine (Carabinieri, Pubblica sicurezza).
- procedere all'evacuazione dei locali.
- non rientrare nei locali finché le Forze dell'Ordine non abbiano compiuto i rilievi e non abbiano accertato l'inesistenza del pericolo.
- dirigersi insieme agli altri nel punto di raccolta (luogo sicuro).

Emergenza Allagamento

Le cause che possono portare ad un allagamento dei locali possono essere dovute a incidenti o a eventi naturali quali inondazioni di corsi d'acqua e rottura di tubazioni.

In questi casi tenere i seguenti comportamenti:

- fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie per identificare con esattezza le caratteristiche dell'allagamento.
- togliere l'energia elettrica di piano.
- non effettuare alcuna operazione sulle apparecchiature o prese elettriche nelle immediate vicinanze dell'area allagata.
- chiudere il contatore dell'acqua, se si tratta di fuoriuscita dalle tubazioni aziendali.
- portare con sé soltanto gli oggetti strettamente personali.
- verificare che all'interno dei locali non siano rimaste persone bloccate.
- chiudere le porte dei mezzi forti prima di uscire.
- non rientrare per nessun motivo nell'area evacuata.

- dirigersi insieme agli altri nel punto di raccolta (luogo sicuro).

Emergenza Terremoto

Al minimo avvertimento di scosse telluriche, di qualsiasi natura e intensità, tenere i seguenti comportamenti:

- mantenere la calma.
- non precipitarsi fuori.
- restare nei locali riparati sotto una scrivania, tavolo, oppure sotto l'architrave di una porta o vicino ai muri portanti.
- allontanarsi dalle finestre, da porte a vetri e da armadi, che cadendo potrebbero risultare pericolosi.
- entrare nella stanza più vicina, se si è in un corridoio o in un vano scala.
- fare attenzione alla presenza di crepe (quelle orizzontali sono più pericolose di quelle verticali).
- non usare gli ascensori.
- in caso di forti lesioni dell'edificio, evacuare i locali e dirigersi verso il punto di raccolta (luogo sicuro) senza attendere il segnale di evacuazione (che potrebbe non funzionare).
- non spostare eventuali persone traumatizzate, a meno che non siano in immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio, ecc.).
- segnalare ai soccorritori l'eventuale posizione di persone infortunate che si trovano all'interno dei locali.

Emergenza Fuga di Gas

In caso di fuga di gas, tenere i seguenti comportamenti:

- evitare possibili inneschi (spegnere le sigarette, togliere l'energia elettrica dal piano, non usare fiamme libere, ecc.).
- chiudere immediatamente l'erogazione di gas dal contatore.
- aprire tutte le finestre.
- controllare che all'interno dei locali non vi siano rimaste persone bloccate.
- verificare le cause della fuga di gas per segnalarle ai soccorritori.
- per uscire, non usare gli ascensori ma solo le scale.
- chiudere le porte dei mezzi forti prima di uscire.
- evacuare dai locali ordinatamente, raggiungendo il punto di ritrovo (luogo sicuro).
- una volta usciti, non cercare per nessun motivo di rientrare nei locali se non ad emergenza finita.
- chiamare l'Utenza Gas – pronto intervento.
- chiamare i Vigili del Fuoco - n° 115.
- lasciar ventilare i locali fino a che l'odore di gas non venga più percepito.

6) Misure generali di tutela

Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono

essenzialmente incentrate su:

- la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
- il rispetto dei principi ergonomici;
- la priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;
- la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;
- la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- la informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.

7) Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative - necessarie per l'applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge - di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.

A tali fini, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi" basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l'uomo; valutazione che viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.

Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche del rappresentante dei lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l'efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.

Il datore di lavoro si avvale, per l'attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.

A tal fine essi debbono:

- dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro

- disposizione;
- consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
- vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.

Essi devono curare, altresì:

- l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza;
- l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica;
- l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza;
- la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta;
- l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti;
- l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti "professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa;
- l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.

L'inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

8) Obblighi e diritti dei lavoratori.

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende

anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:

- di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
- di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;
- di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.

I lavoratori hanno il diritto:

- di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
- di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

L'inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

9) Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Il Servizio di prevenzione e protezione (che può essere tanto interno quanto esterno all'azienda) svolge i seguenti principali compiti:

- individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
- coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;
- programma l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;
- è interessato, in genere, su ogni questione - concernente la sicurezza del lavoro in azienda.

Il Servizio cura, inoltre, il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro, mediante:

- la proposizione di misure preventive;
- l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione;
- l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate;
- l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro designa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, il Responsabile e gli addetti al Servizio (avvalendosi all'occorrenza anche di professionalità esterne all'azienda) che abbiano le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

10) Sorveglianza sanitaria

Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.

Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti di ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:

- disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
- esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
- istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;

- fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;

Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.

L'inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

11) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva, gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.

Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza. Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l'individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

12) Informazione/formazione dei lavoratori.

Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.

Ai sensi del D.Lgs. n°81/08, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:

- a) ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

- b) alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
- d) ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- e) alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- f) al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).

In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.

Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa:

- dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;
- movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;
- attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell'attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;
- impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d'uso, precauzioni d'impiego, rimedi in caso d'intossicazione;
- sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente:

- il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;
- il giudizio di idoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.

13) Organismi paritetici.

A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.

14) Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per la gestione

dell'emergenza in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell'azienda.

In particolare deve:

organizzare i necessari rapporti con i Servizi pubblici competenti (Unità o Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ospedali o ambulatori, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.) per una efficace azione di pronto intervento;

- designare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, i dipendenti (ed i relativi sostituti, per i periodi di assenza o di impedimento) incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e lotta antincendio, fornendo loro mezzi adeguati e provvedendo il necessario addestramento;
- informare i dipendenti, mediante istruzioni di agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave ed immediato, e sulle modalità per la cessazione dell'attività o per l'abbandono del posto di lavoro, prevedendo a tal fine anche apposite esercitazioni;
- programmare verifiche periodiche per accertare che le informazioni sulle procedure di emergenza siano state efficacemente acquisite dai lavoratori, siano sempre disponibili, mediante affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate.

Quanto, in particolare, alle misure di primo soccorso, dovranno essere portati a conoscenza di ciascun dipendente, con riferimento, ovviamente, all'ambiente di lavoro ove espleta la sua attività: l'ubicazione e le modalità di uso delle dotazioni di pronto soccorso; i nominativi, e le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione; le procedure per assicurare il pronto intervento, l'assistenza sanitaria di emergenza ed il trasporto di infermi o infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali.

Quanto all'esodo dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati: i nominativi e le modalità per la reperibilità degli specifici incaricati e dei loro sostituti; le procedure per attivare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e/o delle altre Autorità competenti; le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo il "luogo sicuro" o, laddove esistente, "l'area di raccolta" cui è assegnato ciascun dipendente; l'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, ed il significato dei simboli della segnaletica di sicurezza.

Quanto, infine, alle situazioni di pericolo normalmente prevedibili (quali, ad esempio: cortocircuito elettrico; fuga di gas; surriscaldamento da sovraccarichi elettrici; blocco degli ascensori; ecc.) esse dovranno essere individuate, caso per caso, in relazione alle tipologie delle attività lavorative espletate nell'ambiente di lavoro, e per ciascuna di esse dovranno essere osservate, da parte dei lavoratori interessati, le specifiche istruzioni loro impartite.

15) In situazioni norme di comportamento da osservare di emergenza.

Tutti i lavoratori debbono essere edotti, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, ad es.: cartellonistica, affissione in bacheca, ecc.) sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

1. segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.);
2. astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave ed immediato).

In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuati interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

I lavoratori devono, altresì, conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza:











1. allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere - ovviamente non a chiave - le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati;
2. asportare possibilmente i propri effetti personali;
3. non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
4. seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica;
5. defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel "luogo sicuro" o nell'eventuale "area esterna di raccolta" a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori;
6. non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal "luogo sicuro" o dalle "aree di raccolta".

16) Segnaletica di sicurezza.

Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo.

A tal fine si riproducono di seguito alcuni dei simboli, aventi rapporto con la sicurezza in ambito aziendale, che tutti i lavoratori devono conoscere.

Esempi di simboli di pericolo.

	E Esplosivo		O Comburente
	F Facilmente infiammabile		F+ Estremamen te infiammabile
	T Tossico		T+ Molto tossico
	C Corrosivo		X Nocivo
	Xi Irritante		N Pericoloso per l'ambiente

Ovviamente dovrà essere portato a conoscenza dei lavoratori ogni altro tipo di segnaletica adottato in azienda per l'evidenziazione di fattispecie non ricomprese tra quelle appena illustrate (ad es.: collocazione idranti; estintori; ecc.). Ciascun lavoratore deve essere informato sulle principali Istituzioni pubbliche e persone da attivare in relazione alle situazioni di emergenza o concernenti, più in generale, la sicurezza sul lavoro.

Tale informazione deve indicativamente riguardare:

1. il nominativo, la sede di lavoro o il recapito del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e dei relativi addetti, interni e/o esterni;
2. il nominativo ed i numeri di telefono dei lavoratori (e dei loro sostituti) incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo;
3. il nominativo ed i numeri di telefono degli incaricati interni (e dei loro sostituti) e/o esterni, designati dal datore di lavoro per attuare le procedure previste in caso di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;
4. il nominativo, il recapito, il numero di telefono e di fax del medico competente

per territorio (laddove, ovviamente, sia previsto l'obbligo della sorveglianza sanitaria);

5. il nominativo, la sede di lavoro e/o il recapito, il numero di telefono e dell'eventuale fax del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre, ciascun lavoratore deve essere edotto circa le procedure per l'attivazione, da parte degli incaricati, designati dal datore di lavoro, dei servizi esterni di pronto intervento in situazioni di emergenza, nonché di trasporto alle strutture ospedaliere degli infortunati o degli infermi.

I lavoratori potranno attivare direttamente le procedure di cui sopra solo in caso di irreperibilità degli incaricati medesimi o, comunque, in caso di pericolo grave ed immediato.

Per tale evenienza debbono essere disponibili, in luogo presidiato e su apposito cartello affisso in modo da essere agevolmente accessibile, i seguenti dati:

1. l'indirizzo ed il numero telefonico dei servizi esterni di sicurezza o di pronto intervento cui ricorrere nei casi di emergenza e/o di trasporto dei lavoratori infortunati o infermi (USL o A.S.L. territorialmente competenti, VV.F., Polizia, Carabinieri, Vigilanza privata, Rimozione auto, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.);
2. il nominativo, il recapito, i numeri di telefono degli incaricati delle imprese di pulizia, nonché di manutenzione degli impianti (ascensori, montacarichi elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, ecc.) e delle apparecchiature informatiche e/o telematiche.

17) Generalità sulle misure di sicurezza.

Negli uffici, come in qualsiasi altro luogo di lavoro, possono presentarsi dei rischi, per i quali si devono adottare le opportune precauzioni al fine di prevenire possibili infortuni.

Disporre i mobili e gli arredi in modo da consentire agevoli spostamenti, lasciando libero l'accesso a scale di sicurezza e mezzi antincendio;

Richiudere i cassetti delle scrivanie o dei classificatori togliendo eventuali chiavi sporgenti, affinché non costituiscano una causa potenziale d'urto.

Disporre i raccoglitori e la documentazione negli armadi o nelle scaffalature, specie se non ancorate al muro, partendo dai piani più bassi per ottenere una corretta distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti.

Manovrare le porte scorrevoli degli armadi utilizzando l'apposita maniglia, per evitare schiacciamenti alle dita.

Accedere ai ripiani alti di armadi o di scaffalature, evitando l'uso di mezzi di fortuna, di sedie o la salita lungo i ripiani stessi.

Non appoggiare bottiglie o altri oggetti su davanzali o sopra gli armadi, da dove potrebbero cadere.

Non usare impropriamente forbici, temperini, tagliacarte ed altri mezzi appuntiti o taglienti, ogni attrezzo va usato per la sua funzione.

Non riporre nelle tasche dei grembiuli oggetti appuntiti o taglienti.

Evitare di toccarsi gli occhi e lavarsi le mani al termine del lavoro, nel maneggio o nell'uso di fogli trasparenti (acetati);

Non gettare, alla rinfusa, nel cestino dei rifiuti i vetri rotti od altri oggetti taglienti, pungenti, ecc. ma lasciarli in evidenza e protetti.

Non gettare mozziconi di sigarette nel cestino.

Deve essere provveduto a lasciare libere da ostacoli le vie di circolazione ed uscite di emergenza, a controllare, manutenzionare e pulire periodicamente gli impianti ed i dispositivi di sicurezza e ad eliminare quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I pavimenti e le vie di circolazione devono essere mantenuti puliti e liberi dal materiale.

Le superfici dei pavimenti devono essere mantenute asciutte e in uno stato tale da evitare qualsiasi infortunio.

In caso di pavimento bagnato questo va asciugato o provvisto di pedane isolanti.

Non attardarsi per alcun motivo nelle stanze a recuperare effetti personali o altri oggetti.

Evitare di portare al seguito ombrelli, borse o pacchi ingombranti e pesanti.

Usare un comportamento tale da non provocare turbamenti o scene di panico (come grida, corse, spinte) nei corridoi e soprattutto lungo le scale.

Dirigersi con la massima calma verso le vie di fuga seguendo le direzioni indicate dagli appositi cartelli sistemati nei corridoi.

Non usare gli ascensori o i montacarichi che possono trasformarsi in trappole mortali in caso di interruzione di energia elettrica.

Mettere fuori tensione il macchinario e le apparecchiature installate nella zona interessata dall'incendio e nelle sue immediate vicinanze.

Togliere corrente.

Chiudere porte e finestre.

Accertarsi che non resti qualcuno nei locali.

Radunarsi nel posto di raduno previsto.

Verificare di esserci tutti (anche le persone antipatiche).

Se il reparto non è interessato dall'incendio, restare in attesa di istruzioni al proprio posto di lavoro.

Al fine di acquistare agilità si consiglia alle donne, che calzino scarpe con tacchi alti, di togliersi le stesse prima di accedere alle scale.

A meno che non venga esplicitamente richiesto, non spostare le auto in sosta nei cortili, ma allontanarsi rapidamente a piedi.

Nel caso si venga raggiunti dal fumo all'interno dei locali, allontanarsene camminando chini o strisciando sul pavimento avendo posto un fazzoletto (possibilmente bagnato) sulla bocca e sul naso a protezione delle vie respiratorie.

Disponendo di indumenti di lana (cappotti, sciarpe, scialli, pullover, ecc.) si consiglia di avvolgerli sulla testa in modo da non esporre i capelli al fuoco.

Porre attenzione alle superfici vetrate che a causa del calore del fuoco possono scoppiare improvvisamente.

Avvertire un'altra persona in caso di necessità di soccorso;

Assicurarsi con una corda agganciata alla cintura di sicurezza in caso di entrata in locali di piccole dimensioni;

Azionare gli eventuali dispositivi antincendio fissi e controllare l'intervento di eventuali dispositivi antincendio automatici.

Arrestare l'eventuale impianto di aria condizionata o ventilazione;

Evitare di usare gli estintori e chiamare gli addetti all'emergenza che sapranno usare gli estintori con maggiore efficacia.

In caso di utilizzo di estintori, agire con la massima calma e lucidità.

Prendere l'estintore, impugnare la lancia e dirigere il getto di estinguente alla base delle fiamme.

A incendio domato accertarsi di altri eventuali focolai occulti.

Richiedere, in caso di incendio grave, l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Emergenza Incendio – Tipi di estintori da utilizzare.

La tabella riportata nel prosieguo chiarisce in funzione del tipo di incendio quale estintore utilizzare.

ESTINGUENTE	AZIONE ESPLETATA			
	SOLIDI	LIQUIDI	GAS	ELETTR.
ACQUA				
SCHIUMA				
ANIDRIDE CARBON.				
POLVERE				
HALON				

PERICOLO						
DIVIET						
OBBLIGO						
SALVATAGGIO						
ANTINCENDIO						